

Roma, 10 aprile 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_14

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Le decisioni Cedu non sono applicabili in automatico**

La dottrina Italgomme, quale risultante dalla giurisprudenza della Corte Edu consiste nell'acclarata incompatibilità della disciplina interna in tema di istruttoria tributaria con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio di cui all'articolo 8 della Cedu (concetti che dovrebbero coinvolgere, secondo alcuni commentatori, anche il domicilio digitale). L'incompatibilità riguarda, in particolare, la disciplina sugli accessi, ispezioni e verifiche nei locali commerciali e professionali, anche nel caso di uso promiscuo degli stessi (la sentenza Edilsud dell'8 marzo 2026), nonché, per effetto della sentenza Ferrieri e Bonassisa dell'8 gennaio 2026, quella relativa alle indagini finanziarie (almeno quando i destinatari dell'attività ispettiva sono persone fisiche). La Corte Edu ha riscontrato, quanto a tali ingerenze, l'assenza, nel quadro giuridico interno, di una normativa assistita da sufficienti requisiti di qualità e di procedure di tutela effettive, onde su questi aspetti l'Italia è obbligata a intervenire ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 1 e 2 della Convenzione. Nelle more dell'adeguamento, occorre dunque interrogarsi su quale impatto produce la dottrina Italgomme sulle situazioni in essere. Il dato di partenza a riguardo è rappresentato dal fatto che l'Unione europea, nonostante gli intenti manifestati nel Trattato di Lisbona e benché ne siano parte tutti gli Stati membri, non ha ancora aderito alla Cedu, cosicché quest'ultima non costituisce diritto unionale. Non è pertanto possibile, per il giudice nazionale, disapplicare la norma interna contrastante con la Convenzione, come altrimenti avverrebbe in applicazione del primato del diritto Ue di cui all'articolo 11 Costituzione (Corte costituzionale, sentenza Frontini, 183/1973). La Cedu è individuata dalla Corte costituzionale (le sentenze gemelle 348 e 349 del 2007) come fonte interposta tra la Costituzione e la legge, onde, in caso di contrasto tra la norma interna e quella convenzionale, il giudice interno deve tentare un'interpretazione della prima che si conformi alla seconda. Ove il contrasto non possa essere composto in via interpretativa, allora il giudice è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione, ed anche all'articolo 10, comma 1 della Costituzione qualora quella convenzionale possa intendersi ricognitiva di una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta. Alla luce del carattere sistemico assunto dalle violazioni italiane secondo la valutazione della Corte Edu di cui alla dottrina Italgomme, risulta peraltro difficile immaginare come il giudice interno possa addivenire ad un'interpretazione conforme della disciplina interna sull'istruttoria tributaria che ne occupa. La possibilità di invocare una diretta disapplicazione delle norme interne quanto ai tributi armonizzati potrebbe forse essere recuperata, secondo alcuni, soltanto ove l'ingerenza riscontrata dalla Corte



Edu rilevasse, in via interpretativa, anche in relazione alle tutele previste per il domicilio e la vita privata dall'articolo 7 della Carta fondamentale dei diritti Ue. L'interpretazione della Corte di Strasburgo potrebbe inoltre essere valorizzata anche per riconsiderare i principi interni in materia di domicilio e verificare la compatibilità della normativa fiscale in questione con l'articolo 14 Cost.. Non occorrerà attendere molto per un test su quanto precede considerato che la sezione tributaria della Cassazione ha già emesso alcune ordinanze (11910/2025, 25751/2025 e 2510/2026) relative a profili qui in discussione, ordinanze con le quali ha assegnato alle parti, ai sensi dell'articolo 384, comma 3, del Codice di procedura civile, termine per contraddire sul sopravvenuto *decisum* della Corte Edu. All'esito l'approdo può ben essere il sollevare, il giudice di legittimità, la questione di costituzionalità della normativa sugli accessi e/o sulle indagini finanziarie se del caso valutando anche la portata della nuova formulazione dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, novellato dal Dl 84/2025 proprio per tener conto della giurisprudenza della Corte Edu. Laddove, diversamente, la Suprema corte dovesse ritenere costituzionalmente legittima l'attività istruttoria, al soggetto attinto dall'atto istruttorio non resterebbe che la possibilità di adire la Corte Edu per violazione degli articoli 6 della Cedu sul giusto processo (in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa convenzione) al fine di ottenere la condanna dell'Italia ad un'equa soddisfazione per la mancata tutela del proprio diritto. Quanto ai casi ancora in divenire, invece, quali le tutele del soggetto destinatario di indagini fondate sulla vigente disciplina degli atti istruttori in questione? Ciò considerato che, sulla base delle indicazioni della Corte di Strasburgo, la modifica dell'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente parrebbe risultare insufficiente a superare le criticità emergenti dalla dottrina Italgomme. Orbene, nel rispetto del termine di quattro mesi dalla violazione o dalla sua cessazione, quindi dalla conclusione dell'accesso o delle indagini finanziarie, è possibile esperire ricorso alla Corte Edu *per saltum* (la sentenza Ferrieri Bonassisa origina proprio da un tale ricorso). Secondo la dottrina Italgomme, infatti, l'impossibilità di contestare gli atti di indagine separatamente dall'avviso di accertamento che li assuma a presupposto e prima della sua notifica e la presenza solo teorica di rimedi giurisdizionali immediati, fanno ritenere insussistente un effettivo controllo *ex post* sulle ingerenze in questione, il che legittima l'adire direttamente la Corte. È comunque necessario che il soggetto attinto dall'atto istruttorio si attivi nei confronti dell'atto impositivo eventualmente emesso in esito alle indagini, impugnandolo per violazione dell'articolo 8 della Cedu e dell'articolo 117 Costituzionale, allegando l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di legge (articolo 7-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente) e ciò affinché il giudice interno, ai sensi dell'articolo 46 della Cedu, sia poi tenuto a conformarsi alla decisione della Corte di Strasburgo previamente adita; giudice interno, che, come detto, deve comunque tentare l'interpretazione conforme alla Cedu prima di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta.

Fonte: Eugenio Della Valle Edgardo Bartolazzi Menchetti, *Il Sole 24 Ore* del 9 aprile 2026

➤ **Il Fisco punta ai dati dei titolari effettivi per smontare l'elusione**

Il Fisco scommette sul titolare effettivo per smontare gli schemi elusivi e nel contrasto agli illeciti tributari connessi alle cryptoattività. Sul decreto legislativo (esaminato in via preliminare dal Cdm del 10 marzo e ora all'esame delle commissioni Giustizia e Finanze della Camera per i pareri) arriva un *endorsement* del direttore delle Entrate Vincenzo Carbone. Nell'audizione a Montecitorio il numero uno dell'Agenzia ha sottolineato come nel contrasto all'evasione e agli illeciti internazionali ed esteri «ha ormai assunto un ruolo centrale l'identificazione del titolare



effettivo (cosiddetto *beneficial owner*), inteso come la persona fisica che, in ultima istanza, possiede, controlla o trae beneficio da un'entità giuridica (quale una società o un trust), oppure per conto della quale viene realizzata un'operazione finanziaria». Ancora oggi il Fisco si trova a fare i conti con strutture opache. «Da un lato, si incontrano, nelle indagini, difficoltà – ha fatto notare Carbone - connesse alla complessità delle strutture proprietarie, che spesso fanno uso di soggetti prestanome, società di copertura o altri meccanismi per dissimulare la reale struttura proprietaria; d'altra parte, nel contesto internazionale, alcune giurisdizioni presentano normative deboli in materia di divulgazione dell'effettivo beneficiario, rendendo complesso ottenere informazioni accurate e affidabili». Ma ci sono fenomeni sempre più difficili da contrastare anche collegati alle criptoattività. L'Agenzia ha avviato piani mirati di contrasto e «l'identificazione del titolare effettivo è un tema di assoluto interesse, stante il carattere ontologicamente anonimo delle operazioni poste in essere sulla *blockchain*: il corretto assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio consente alle autorità preposte al contrasto all'evasione di verificare, al contempo, il rispetto della normativa in materia di monitoraggio fiscale e la tassazione dei redditi». Sempre più fondamentale anche la collaborazione anche con le altre autorità. Al quesito posto da Giulio Centemero (Lega) sugli effetti in termini di limitazione del flusso di informazioni dovuti al fatto che i principali Casp (prestatori di servizi per le criptoattività) siano stati autorizzati da altri Paesi, Carbone ha risposto che «l'agenzia delle Entrate basa sempre più l'azione di contrasto all'evasione sull'acquisizione e sull'analisi delle informazioni. Sicuramente ci aiuta analizzare il maggior numero di informazioni possibile. Alla base di tutto ci dovrebbe essere una maggiore interlocuzione tra attività preposte al contrasto all'evasione».

Fonte: Marco Mobili Giovanni Parente, *Il Sole 24 Ore* del 9 aprile 2026

➤ Riciclaggio, l'Ue punta sull'IA

L'intelligenza artificiale come leva per anticipare i rischi e leggere prima le nuove forme di riciclaggio. È su questo terreno che si muove l'Autorità europea antiriciclaggio (Amla), la “guardiana” del nuovo sistema Ue contro il denaro sporco, chiamata a trasformare l'analisi dei dati in uno strumento operativo per individuare schemi emergenti e collegare segnali oggi dispersi tra i diversi Paesi Ue. L'obiettivo è superare la frammentazione attuale e costruire una visione unitaria: mettere in rete le informazioni delle Unità di informazione finanziaria (Uif) dei Paesi dell'Unione europea, in un contesto in cui le tecniche utilizzate per il riciclaggio e il finanziamento illecito evolvono rapidamente e sfruttano le differenze tra sistemi nazionali. Ma attenzione: ci sono limiti da affrontare, come la qualità dei dati e i possibili bias. L'IA diventa così anche uno strumento per colmare i divari tra le Uif dei diversi Paesi europei, rafforzando quelle con minori risorse e rendendo il sistema più omogeneo. Accanto alla tecnologia, resta centrale il dialogo con il settore privato, chiamato a contribuire con dati e informazioni alla costruzione di un modello più efficace. È quanto racconta, in un'intervista esclusiva a ItaliaOggi, Bruna Szego, che dal 2025 è presidente della nuova Autorità europea, destinata a entrare pienamente operativa dal 2028. **Domanda. Presidente Szego, quali sono le priorità strategiche dell'Amla per i prossimi anni? Risposta.** Le priorità strategiche dell'Amla si articolano su tre direttrici principali: completamento del Single Rulebook (Regolamento (Ue) 2024/1624), rafforzamento della convergenza nella vigilanza e potenziamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria (Uif) degli Stati membri. Sul piano regolatorio, l'obiettivo è definire un quadro armonizzato e direttamente applicabile, superando la frammentazione derivante dal precedente approccio basato su direttive. L'Autorità è chiamata a elaborare numerosi standard tecnici regolamentari e di attuazione, molti



dei quali attesi entro il 2026. Le aree prioritarie riguardano, tra l'altro, l'adeguata verifica della clientela, le relazioni d'affari e i processi di autovalutazione, oltre agli strumenti necessari per costruire un sistema di vigilanza coerente a livello europeo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Sul fronte della supervisione, Amla sta portando avanti le attività preparatorie in vista dell'assunzione della vigilanza diretta su 40 tra le istituzioni finanziarie più rilevanti nell'Unione europea, oltre a definire le basi per una supervisione indiretta attraverso metodologie armonizzate, collegi di vigilanza e peer review. La selezione dei soggetti avverrà nel 2027, mentre l'avvio della vigilanza diretta è previsto nel 2028. Per quanto riguarda le Uif, la priorità è rendere operativa la cooperazione tramite analisi congiunte, peer review e il completamento del trasferimento e dell'ottimizzazione della piattaforma Uif.net entro il 2027, al fine di consentire uno scambio sicuro e in tempo reale delle informazioni. Questo processo è accompagnato da una importante crescita organizzativa: il personale passerà da circa 120 unità a fine 2025 a oltre 430 entro la fine del 2027, insieme allo sviluppo delle infrastrutture IT e delle strutture di governance necessarie. **D.** Uno degli obiettivi dell'Amla è rafforzare il coordinamento tra le Uif europee. Come è possibile superare le attuali differenze tra sistemi nazionali? **R.** È una vera e propria sfida. Il sistema è infatti altamente eterogeneo: le Uif europee differiscono per natura istituzionale, dimensioni, risorse e strumenti tecnologici. Hanno inoltre operato storicamente con formati di segnalazione diversi, standard non uniformi e approcci differenti alla cooperazione transfrontaliera. Nel corso dell'anno sono previste diverse attività importanti: avvieremo le prime peer review e lavoreremo alle prime analisi congiunte pilota. Sul piano regolatorio, l'Autorità svilupperà strumenti per consentire a Uif e operatori di “parlare la stessa lingua operativa”, migliorando chiarezza ed efficienza nell'ecosistema antiriciclaggio dell'Ue. Un esempio importante è la definizione di formati e modelli armonizzati per le segnalazioni di operazioni sospette, così da garantire informazioni comparabili e utilizzabili operativamente in tutti gli Stati membri. Più in generale, l'integrazione sotto un'unica struttura delle funzioni di vigilanza e di intelligence finanziaria offre ad Amla un vantaggio strutturale: consente di individuare prima e con maggiore chiarezza i rischi emergenti, collegando fenomeni che altrimenti resterebbero frammentati tra i sistemi nazionali. Questo approccio basato sull'analisi delle informazioni, che Amla sta sviluppando, favorirà una vigilanza più efficace e orientata al rischio, sia a livello nazionale sia europeo, permettendo di concentrare le risorse - proprie e degli Stati membri - dove i rischi sono più elevati. **D.** L'Amla eserciterà anche poteri di vigilanza diretta su alcune entità ad alto rischio. Cosa cambierà rispetto al sistema attuale? **R.** A partire dal 2028, l'Amla eserciterà la vigilanza diretta su 40 tra le istituzioni finanziarie più rilevanti in Europa. L'Autorità potrà offrire una visione europea dei rischi, individuando dinamiche e schemi transfrontalieri da una prospettiva diversa rispetto alle singole autorità nazionali. Al tempo stesso, per le istituzioni finanziarie selezionate, attive in almeno sei Stati membri, si passerà da una pluralità di supervisori nazionali a un unico interlocutore di vigilanza. La preparazione alla vigilanza diretta è una delle principali priorità dell'Amla per quest'anno. Il 2028 può sembrare lontano, ma le attività da svolgere sono già numerose. Tra queste, un passaggio chiave è la messa a punto e la validazione dei modelli di valutazione del rischio che guideranno sia la selezione sia la supervisione delle 40 istituzioni finanziarie sotto la competenza diretta dell'Autorità e che saranno utilizzati anche dalle autorità nazionali per il resto del sistema. La raccolta dei dati a supporto di questo lavoro è iniziata a marzo e vorrei sottolineare l'importanza del coinvolgimento del settore privato. L'Amla ha infatti bisogno di dati di qualità per sviluppare modelli realmente efficaci. Non si tratta solo di un adempimento regolatorio, ma di un investimento condiviso in un sistema che potrà servire in modo più efficiente sia le autorità di vigilanza sia gli operatori. In merito alla selezione, tutte le istituzioni finanziarie attive in almeno sei Stati membri potranno essere incluse nel processo di



selezione, che si baserà sull'analisi del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La selezione finale sarà effettuata nel 2027. In combinazione con regole armonizzate a livello Ue, questo approccio produrrà benefici concreti. Per le 40 istituzioni selezionate sarà previsto un unico supervisore e un quadro di obblighi uniforme, in luogo dei diversi requisiti oggi applicati nelle varie giurisdizioni. Per gli operatori che resteranno sotto la vigilanza nazionale, un quadro europeo armonizzato garantirà standard coerenti e maggiore prevedibilità. Nel complesso, l'azione dell'Amla contribuirà a ridurre significativamente la frammentazione che ha finora caratterizzato la vigilanza antiriciclaggio in Europa, delineando un sistema non solo più semplice ma anche più efficace nel contrasto alla criminalità finanziaria. **D.** Quale ruolo avrà l'intelligenza artificiale nelle attività dell'Autorità? **R.** La tecnologia riveste un ruolo centrale per tre ragioni. In primo luogo, sta trasformando profondamente la struttura delle economie criminali e i meccanismi attraverso cui i proventi illeciti vengono riciclati o il terrorismo viene finanziato. Comprendere a fondo queste nuove modalità della criminalità finanziaria è indispensabile per lo svolgimento del nostro mandato. In secondo luogo, il settore privato - e in particolare gli intermediari finanziari - sta adottando in misura crescente soluzioni tecnologiche avanzate per gestire i rischi Aml/Cft e rafforzare i controlli. Si tratta di un'evoluzione indubbiamente positiva, perché consente di individuare e monitorare meglio l'esposizione ai rischi di riciclaggio, ma introduce al tempo stesso nuove vulnerabilità che richiedono un'attenta valutazione e gestione. Tra queste, ad esempio, i rischi legati all'outsourcing, l'utilizzo di dati di qualità non adeguata e i possibili bias incorporati negli algoritmi e nei modelli di analisi. In terzo luogo, l'innovazione tecnologica sta trasformando il funzionamento delle stesse autorità pubbliche. La mia ambizione è integrare fin dall'inizio capacità tecnologiche avanzate nel quadro operativo dell'Amla. Il vantaggio è poter progettare i sistemi da zero. Se l'Autorità riuscirà, come ritengo, a sviluppare strumenti analitici sofisticati, efficienti e sicuri e a metterli a disposizione delle autorità nazionali, in particolare di quelle con minori risorse, ciò sarà un fattore decisivo per accelerare la convergenza e l'armonizzazione a livello europeo, contribuendo a superare più rapidamente la frammentazione esistente. **D.** Come viene coinvolto il settore privato nei lavori dell'Autorità? **R.** Il coinvolgimento del settore privato è essenziale per assicurare che l'azione dell'Amla sia al tempo stesso efficace e proporzionata. Il contributo degli operatori non è visto come un adempimento formale, ma come una componente fondamentale di un buon processo decisionale. I soggetti attivi nei settori finanziario e non finanziario svolgono un ruolo centrale nel sistema Aml/Cft. Dispongono infatti di una visibilità sui flussi finanziari e sulle relazioni d'affari che nessuna autorità pubblica può replicare, e la qualità delle loro valutazioni del rischio e dei controlli determina se le minacce vengono individuate tempestivamente o se, al contrario, si concretizzano. Il dialogo con il settore privato è stato una priorità fin dall'avvio dell'Autorità. Nel corso del 2025 ho visitato tutti i 27 Stati membri, incontrando non solo autorità di vigilanza e Uif, ma anche rappresentanti del settore privato, per comprendere direttamente le criticità operative e l'impatto del nuovo quadro normativo. E intendo proseguire su questa linea di confronto. Parallelamente, nel 2026 l'Amla sta promuovendo consultazioni pubbliche e audizioni, invitando tutti gli stakeholder a contribuire. L'Autorità sta inoltre valutando l'introduzione di meccanismi più strutturati di dialogo continuo con gli operatori, con l'obiettivo di supportare un processo decisionale più informato e costruire relazioni stabili basate su fiducia e reciproca comprensione.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi dell'8 aprile 2026

- **In materia di antiriciclaggio non c'è alcun obbligo per il notaio di assumere un ruolo investigativo. Lo dice una sentenza della Corte d'appello di Roma**



Nessun obbligo per il notaio di assumere un ruolo investigativo. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 765 resa nota il 20 marzo 2026, ha pronunciato una decisione destinata a incidere significativamente sulla prassi operativa, chiarendo che, ai fini dell'adeguata verifica della clientela e dell'eventuale segnalazione di operazioni sospette, non è richiesto ai destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 lo svolgimento “di autonome attività investigative, quali la consultazione di banche dati ulteriori, la navigazione in rete o l'utilizzo di strumenti informativi proprietari”. Il principio affermato delimita in modo netto l'estensione degli obblighi antiriciclaggio, circoscrivendo il perimetro delle verifiche esigibili e, conseguentemente, delle responsabilità dei professionisti. La Corte esclude espressamente che il notaio sia tenuto ad attingere a “fonti aperte o ad acquisire informazioni provenienti da soggetti terzi, quali articoli di stampa o report elaborati da operatori privati”. La decisione si colloca in un contesto nel quale, negli ultimi anni, si è registrato un progressivo ampliamento degli obblighi di collaborazione attiva, spesso oggetto di interpretazioni estensive. In tale prospettiva, la Corte riafferma che l'obbligo di segnalazione, previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 231/2007, deve essere valutato esclusivamente sulla base degli elementi concretamente acquisiti nell'ambito dell'attività professionale, non potendo tradursi nell'imposizione di un generalizzato onere investigativo in capo al notaio. La pronuncia, pertanto, da un lato rafforza la certezza dei confini operativi per i professionisti, dall'altro richiama il legislatore e gli interpreti a un'applicazione della disciplina antiriciclaggio conforme ai principi di proporzionalità ed esigibilità della condotta. La vicenda trae origine dall'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti di un notaio, al quale veniva contestata l'omessa segnalazione di operazioni sospette connesse a rilevanti aumenti di capitale con sovrapprezzo, effettuati in un ristretto arco temporale e caratterizzati dalla provenienza estera delle risorse impiegate. L'Amministrazione precedente aveva ritenuto integrati plurimi indici di anomalia, valorizzando, in particolare, la sproporzione degli importi, la presunta incoerenza con il profilo economico del soggetto finanziatore e la prossimità temporale delle operazioni. La Corte d'Appello, in merito agli elementi oggettivi prima indicati, con la pronuncia in esame, ha voluto precisare che la nozione di “sospetto” non può essere declinata in termini meramente astratti, ma deve essere ancorata a un giudizio di ragionevole prevedibilità ex ante, parametrato al patrimonio informativo concretamente disponibile al professionista e alle modalità tipiche di svolgimento della prestazione.

Fonte: Emanuele Fisicaro, Italia Oggi dell'8 aprile 2026

➤ **Assemblee delle quotate, il voto on line da indicare nello statuto**

La disciplina delle modalità di svolgimento delle assemblee delle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato è sicuramente uno dei punti salienti della normativa contenuta nella legge di riforma del Testo unico della finanza, approvato definitivamente dal consiglio dei ministri del 26 marzo 2026: il fine è di rendere le assemblee più funzionali, più fluide e più ordinate, in una logica di semplificazione organizzativa, trasparenza informativa, parità di accesso alle informazioni e contenimento della loro durata. Nel sistema previgente l'evoluzione verso un modello assembleare meno legato alla riunione fisica era già in corso, ma senza una disciplina organica. Da un lato, l'esperienza nell'emergenza dell'epidemia da Covid-19 aveva mostrato la praticabilità della partecipazione a distanza; dall'altro, la legge «Capitali» aveva già introdotto la possibilità del ricorso esclusivo al rappresentante designato. Inoltre, la



professionalizzazione dell'azionariato, il ruolo più attivo degli investitori istituzionali e lo sviluppo di forme di dialogo extra-assembleare avevano già prodotto un'anticipazione della formazione della volontà dei soci alla fase preassembleare, con ridimensionamento del momento assembleare come sede di dibattito. La riforma prende atto di questa evoluzione e la trasforma in disciplina generale. Si prevede anzitutto che lo statuto possa stabilire in via esclusiva la modalità con cui l'assemblea può essere svolta; e se lo statuto non compie questa scelta, la decisione spetta all'organo di amministrazione, che deve operare secondo criteri di efficienza e trasparenza. In questo quadro, l'organo amministrativo può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti oppure con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione oppure che l'intervento e il voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società. Può inoltre essere ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica. La riforma introduce anche presidi procedurali. Se l'organo amministrativo opta per lo svolgimento esclusivo mediante telecomunicazione o tramite rappresentante designato, deve approvare, con le medesime regole rafforzate, un regolamento (da pubblicare sul sito internet della società e da richiamare nell'avviso di convocazione) che deve disciplinare condizioni e modalità di partecipazione idonee ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti. Sempre sul piano organizzativo, la novella consente anche di subordinare la partecipazione alla discussione, quando vi sia adunanza fisica o intervento mediante mezzi di telecomunicazione, al possesso individuale di una partecipazione non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale. Il nuovo modello accentua poi la distinzione tra fase preassembleare e fase assembleare puntando sull'idea che il "modello decisionale anticipato" è ritenuto il più coerente con le nuove esigenze delle società quotate. In coerenza con questa impostazione, viene eliminata la possibilità per il singolo azionista di presentare proposte di deliberazione individuali in assemblea; resta invece il potere di presentare proposte sulle materie all'ordine del giorno in capo a una minoranza qualificata, pari almeno a un quarantesimo del capitale sociale. Parallelamente, si prevede che, se l'intervento e il voto avvengono esclusivamente tramite rappresentante designato, le domande dei soci possano essere formulate soltanto prima dell'assemblea e che la società debba rispondere almeno tre giorni prima. Rispetto al sistema anteriore, la riunione assembleare perde così ulteriore centralità come sede di formazione immediata della decisione e diventa il momento conclusivo di un processo che si sviluppa in larga parte prima dell'adunanza. La riforma, tuttavia, non elimina ogni possibilità di reazione degli azionisti. Se lo statuto o la deliberazione dell'organo amministrativo prevedono lo svolgimento esclusivo mediante mezzi di telecomunicazione o tramite rappresentante designato, i soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale con diritto di voto, o la minore misura prevista dallo statuto, possono chiedere entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso che l'assemblea si svolga con adunanza in luogo fisico. Anche sotto questo profilo la novella è significativa: il sistema si orienta verso modelli assembleari più standardizzati e programmabili, ma conserva un correttivo a tutela della minoranza.

Fonte: A cura di Angelo Busani, Il Sole 24 Ore del 4 aprile 2026

I migliori saluti

LF/cdr

La Segreteria